

TI_GERICHTE 80.2016.168 vom 6. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.168

FR: TI_GERICHTE 80.2016.168 du 6 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 80.2016.168 del 6 ottobre 2016

Regeste

Procedura: ricorso, termini, invio dall'estero, prova della consegna alla posta svizzera prima della mezzanotte del giorno della scadenza, irricevibile

Erwägungen

E. 23

agosto 2016, la Divisione delle contribuzioni ha proposto di respingere il ricorso, in quanto tardivo e non motivato. Diritto - per l'art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso; - tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell'incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d'incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l'introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l'anticipo delle tasse di giustizia, par. I); - nella fattispecie, il ricorrente non ha domicilio né dimora in Svizzera, ragione per cui è facile supporre che l'incasso della tassa di giustizia in caso di soccombenza possa essere problematico; - di conseguenza, il 29 agosto 2016, la Camera di diritto tributario lo ha invitato a versare un importo di fr. 10'000.-, a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali; - la lettera in questione è stata ritirata dal ricorrente il 5 settembre 2016 (cfr. avviso di ricevimento della Posta); - nel termine attribuitogli (20 settembre 2016) l'insorgente non ha versato l'importo richiestogli; - di conseguenza, il ricorso si rivela irricevibile; - come ha sottolineato anche la Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni del 23 agosto 2016, il ricorso sarebbe irricevibile anche per un'altra ragione; - il contribuente ha infatti interposto ricorso contro le decisioni richiesta di garanzia tardivamente; - secondo l'art. 169 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie, che concerne l'imposta federale diretta, con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione; - per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, l'art. 248 cpv. 3 LT prevede che la richiesta di garanzia sia notificata al debitore d'imposta e possa essere impugnata, entro il termine di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario; - nel caso in esame, le decisioni sono state notificate al debitore d'imposta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del cantone, come previsto dagli articoli 116 cpv. 2 LIFD e 189 cpv. 2 LT

per il caso in cui il contribuente è d'ignota dimora o se dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera; - il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica (articoli 133 cpv. 1 LIFD e 192 cpv. 2 LT); - quando l'invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (articoli 133 cpv. 2 seconda frase LIFD e 192 cpv. 3 LT); - nella fattispecie, il termine ha iniziato a decorrere all'indomani del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione delle decisioni sul Foglio ufficiale, cioè l'8 giugno 2016; - il termine di ricorso di trenta giorni è pertanto scaduto il 7 luglio 2016; - dal tracciamento dell'invio postale del ricorso risulta che effettivamente il ricorrente ha consegnato alla Posta italiana l'invio il 7 giugno 2016, ma la consegna alla Posta svizzera, cioè l'arrivo alla frontiera del paese di destinazione, si è verificata solo il 12 luglio 2016; - poiché è determinante la data in cui la Posta svizzera ha preso in consegna l'invio (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_245/2013 del 25 marzo 2013), il ricorso è tardivo; - ne consegue che, se anche il ricorrente avesse versato l'importo richiestogli a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, il ricorso avrebbe comunque dovuto essere dichiarato irricevibile; - visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.- per un totale di fr. 580.- sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipi di e. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.